

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 3177

Data emissione: 30/01/2025

Argomenti: Affidamento diretto

Oggetto: Fase attuativa dell'impegno spesa a seguito di affidamento diretto

Quesito:

Premesso che ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000 l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante (contratto o lettera commerciale) perfezionata è determinata la somma da pagare, il soggetto attuatore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio. Si chiede se è corretto impegnare la somma da pagare solo nella determina a contrarre/affidamento che individua l'oggetto, l'importo e il contraente senza dover fare una ulteriore determina d'impegno a seguito della sottoscrizione della lettera commerciale (obbligazione giuridicamente vincolante).

Risposta aggiornata

Relativamente al tema posto, fermo restando le disposizioni di cui al d.lgs. n. 267/2000, è corretto quanto da voi ricostruito e la risposta è affermativa sulla base del principio contabile di cui All. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che con l'ultimo aggiornamento dei principi contabili (Commissione Arconet del 17/07/2024) al paragrafo 5.3.14 così dispone: "Nei casi in cui l'avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, ad esempio nei casi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre, o atto equivalente di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL". Si chiarisce che l'atto amministrativo è l'atto che impegna la stazione appaltante, mentre la sottoscrizione della lettera commerciale rappresenta una modalità di perfezionamento dell'accordo contrattuale. Infatti, come correttamente osservato dal quesito, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 17, comma 6, d.lgs. 36/2023).